



C I T T A' D I M A R I N O
Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale 28 marzo 2001, n. 3
Modificato con deliberazione C.C. 30 maggio 2007 n. 47*

*A cura della Direzione Generale
e dei servizi:*

- *Lavori Pubblici*
- *Organi Istituzionali*

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1	oggetto	pag. 5
articolo 2	competenze	pag. 5
articolo 3	responsabilità	pag. 5
articolo 4	servizi gratuiti e a pagamento	pag. 5
articolo 5	atti a disposizione del pubblico	pag. 6

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

articolo 6	depositi di osservazione ed obitori	pag. 6
------------	---	--------

CAPO III - FERETRI

articolo 7	deposizione della salma nel feretro	pag. 7
articolo 8	verifica e chiusura feretri.....	pag. 7
articolo 9	decreti per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 7
articolo 10	fornitura gratuita di feretri.....	pag. 8
articolo 11	piastrina di riconoscimento.....	pag. 8

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

articolo 12	modalità del trasporto e percorso	pag. 9
articolo 13	trasporti funebri.....	pag. 9
articolo 14	orario dei trasporti	pag. 9
articolo 15	norme generali per i trasporti	pag. 9
articolo 16	riti religiosi	pag. 10
articolo 17	trasferimento di salme senza funerale	pag. 10
articolo 18	morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	pag. 10
articolo 19	trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 11
articolo 20	trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 11
articolo 21	trasporti all'estero o dall'estero	pag. 11
articolo 22	trasporto di ceneri e resti	pag. 11
articolo 23	rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	pag. 12

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

articolo 24	elenco cimiteri	pag. 12
articolo 25	disposizioni generali – vigilanza	pag. 12
articolo 26	reparti speciali nel cimitero.....	pag. 12
articolo 27	ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 13

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

articolo 28	disposizioni generali.....	pag. 13
articolo 29	piano regolatore cimiteriale	pag. 13

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

articolo 30	inumazione	pag. 14
articolo 31	cippo	pag. 14
articolo 32	tumulazione	pag. 15
articolo 33	deposito provvisorio.....	pag. 15

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

articolo 34	esumazioni ordinarie.....	pag. 15
-------------	---------------------------	---------

articolo 35	avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	pag. 16
articolo 36	esumazione straordinaria	pag. 16
articolo 37	estumulazioni	pag. 16
articolo 38	esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	pag. 17
articolo 39	raccolta delle ossa	pag. 17
articolo 40	oggetti da recuperare	pag. 17
articolo 41	disponibilità dei materiali	pag. 17

CAPO V - CREMAZIONE

articolo 42	modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	pag. 18
articolo 43	urne cinerarie	pag. 18

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

articolo 44	orario.....	pag. 19
articolo 45	disciplina dell'ingresso	pag. 19
articolo 46	divieti speciali	pag. 19
articolo 47	riti funebri	pag. 20
articolo 48	epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	pag. 20
articolo 49	fiori e piante ornamentali	pag. 20
articolo 50	materiali ornamentali	pag. 20

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

articolo 51	sepulture private	pag. 21
articolo 52	durata delle concessioni	pag. 21
articolo 53	uso delle sepulture private	pag. 22
articolo 54	costruzione dell'opera – termini	pag. 22
articolo 55	divisione, subentri.....	pag. 22
articolo 56	rinuncia a concessione di terreni per la realizzazione di sepulture private	pag. 23

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

articolo 57	revoca.....	pag. 24
articolo 58	decadenza	pag. 24
articolo 59	provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag. 24

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

articolo 60	estinzione.....	pag. 24
articolo 61	concessione di loculi - loculi ossari/cinerari	pag. 25
articolo 62	modalità e durata della concessione di loculi, loculi ossari/cinerari	pag. 25
articolo 63	accesso al cimitero	pag. 26

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

articolo 64	autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 26
articolo 65	responsabilità - deposito cauzionale	pag. 27
articolo 66	recinzione aree - materiali di scavo	pag. 27
articolo 67	introduzione e deposito di materiali	pag. 27
articolo 68	orario di lavoro	pag. 27
articolo 69	sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 27
articolo 70	vigilanza.....	pag. 28
articolo 71	obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 28
articolo 72	funzioni – Licenza	pag. 28

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

articolo 73	divieti.....	pag. 29
articolo 74	assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 29

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

articolo 75	mappa	pag. 29
articolo 76	annotazioni in mappa.....	pag. 29
articolo 77	registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 30
articolo 78	schedario dei defunti	pag. 30
articolo 79	scadenario delle concessioni	pag. 30
articolo 80	efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 30

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 81	cautele.....	pag. 31
articolo 82	dirigente del servizio cui fa capo la polizia mortuaria.....	pag. 31
articolo 83	concessioni pregresse	pag. 31
articolo 84	rimesse di carri funebri - norma transitoria	pag. 31
articolo 85	assenza piano regolatore – norme transitorie	pag. 32
articolo 86	costruzione sepolture – norme transitorie.....	pag. 32
articolo 87	ampliamento di tombe esistenti – norme transitorie.....	pag. 32
articolo 88	subentri – norme transitorie	pag. 33
articolo 89	rinvio	pag. 33

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1

oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al DPR 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

articolo 2

competenze

- 1.** Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o da persona da esso delegata.
- 2.** I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 del D.Lgvo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- 3.** In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgvo 267/2000.

articolo 3

responsabilità

- 1.** Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2.** Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

articolo 4

servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 comma 1;

- c. l'inumazione in campo comune;
- d. la cremazione, ad eccezione del trasporto e delle onoranze il cui costo spetta sempre ai familiari;
- e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2 comma, lettera f) del D. L.gvo 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

articolo 5

atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura ;
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

articolo 6

depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso l'ospedale cittadino.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dal Dirigente comunale delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente dell' ASL individuato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 285.

4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

articolo 7

deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dell' ASL individuato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

articolo 8

verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente dell' ASL individuato, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

articolo 9

feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 63, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, a condizione che vengano realizzati sulla eventuale cassa metallica tagli di opportune dimensioni anche asportando, se necessari, tutto o parte del coperchio della cassa di legno;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29

del DPR 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990 n. 285;

e. per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

articolo 10

fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

articolo 11

piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

articolo 12

modalità del trasporto e percorso

- 1.** I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2.** Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3.** Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4.** Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5.** Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6.** Il Dirigente della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

articolo 13

trasporti funebri

- 1.** Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285

articolo 14

orario dei trasporti

- 1.** I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- 2.** Il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

articolo 15

norme generali per i trasporti

- 1.** In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
- 2.** Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti

al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria o suo incaricato.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

articolo 16

riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

articolo 17

trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Dirigente, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Dirigente del servizio, sentito il Dirigente della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

articolo 18

morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Dirigente della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

articolo 19

trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1.** Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o Dirigente comunale delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2.** La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3.** Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
- 4.** Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5.** Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- 6.** Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, o Dirigente delegato, osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 25 comma 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 7.** Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o del Dirigente delegato comunale ove è avvenuto il decesso.

articolo 20

trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1.** Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o dal Dirigente delegato comunale con decreto a seguito di domanda degli interessati.

articolo 21

trasporti all'estero o dall'estero

- 1.** Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

articolo 22

trasporto di ceneri e resti

- 1.** Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, o dal Dirigente comunale delegato.
- 2.** Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 3.** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4.** Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5.** Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

articolo 23

rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1.** Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Dirigente comunale responsabile del servizio, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 2.** L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- 3.** Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

articolo 24

elenco cimiteri

- 1.** Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale di Marino.

articolo 25

disposizioni generali - vigilanza

- 1.** È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 2.** L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Dirigente responsabile del servizio.
- 3.** Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 del D.Lgvo 267/2000.
- 3 bis .** Le tombe recanti un particolare gusto architettonico o costituenti testimonianza storica risalente nel tempo possono essere oggetto di particolari piani di intervento ai fini della loro valorizzazione e tutela e il restauro conservativo, anche qualora non sia adottato il piano regolatore di cui all'art. 29.(1)
- 4.** Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, incaricato dal Comune.
- 5.** Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 6.** Il Dirigente della ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(1) comma aggiunto con delib. C.C. n. 47 del 30.5.2007.

articolo 26

reparti speciali nel cimitero

- 1.** Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2.** Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura

rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

articolo 27

ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

articolo 28

disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

4. Per sepolture private si intendono i manufatti realizzati a cura e spese dei privati su aree cimiteriali assegnate in concessione.

5. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 29.

articolo 29

piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'art. 139 del D.L.gvo 267/2000.

3. Nella elaborazione del piano il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria dovrà tenere conto:

- a.** dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base

- ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b.** della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c.** della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d.** delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e.** dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f.** delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4.** Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a.** campi di inumazione comune;
 - b.** campi per la costruzione di sepolture private, per famiglie o collettività;
 - c.** tumulazioni individuali (loculi);
 - d.** cellette ossario;
 - e.** nicchie cinerarie;
 - f.** ossario comune;
 - g.** cinerario comune.
- 5.** La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 6.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- 7.** Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 8.** Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

articolo 30

inumazione

- 1.** Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura.

articolo 31

cippo

- 1.** Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2.** Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3.** A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio cimiteriale l'installazione, in sostituzione del cippo, di monumentino, o di lapide, realizzati secondo le norme vigenti per il cimitero comunale. L'installazione delle lapidi e dei monumentini, la loro

manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR n. 285/1990.

articolo 32 tumulazione

- 1.** Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2.** A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 3.** Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 4.** Possono essere tumulate, esclusivamente in loculo concesso, anteriormente alla entrata in vigore del DPR n. 285/1990, per durata superiore a trenta anni, salme o resti mortali/ceneri, su richiesta del concessionario, o di tutti gli eredi diretti, qualora non siano d'ostacolo al feretro già sistemato, o in caso di sua avvenuta riduzione, e previo pagamento dei previsti diritti di tumulazione. In questo caso, il rapporto concessorio è regolato da apposito atto di durata trentennale, a far data dalla tumulazione richiesta. E' dovuto il pagamento della tariffa vigente per gli anni eventualmente non coperti dalla concessione originaria, in ragione di 1/30 per ogni anno mancante.

articolo 33 deposito provvisorio

- 1.** A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2.** La concessione provvisoria è ammessa nel caso che si debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private con progetto già approvato.
- 3.** La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente del servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 4 mesi.
- 4.** Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
- 5.** A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- 6.** Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
- 7.** Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 8.** È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

articolo 34

esumazioni ordinarie

- 1.** Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2.** Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- 3.** Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente responsabile del servizio con propria ordinanza.

articolo 35

avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.** È compito del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2.** Annualmente il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3.** L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

articolo 36

esumazione straordinaria

- 1.** L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2.** Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 3.** Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4.** Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5.** Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

articolo 37

estumulazioni

- 1.** Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie, e per entrambe è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 2.** Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3.** Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a.** a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b.** su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o di impresa incaricata dal Comune secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Dirigente responsabile.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente del servizio con propria ordinanza.

articolo 38

esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso in cui è prevista la deposizione dei resti mortali in ossario comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

articolo 39

raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, a seguito di esumazione ordinaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del DPR n. 285/1990, il Dirigente del servizio ha facoltà di adottare le metodologie previste dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

articolo 40

oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere

liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

articolo 41 disponibilità dei materiali

- 1.** I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3.** Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4.** Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5.** Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6.** Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - C R E M A Z I O N E

articolo 42 modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1.** L'autorizzazione di cui all'art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2.** Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

articolo 43 urne cinerarie

- 1.** Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2.** Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3.** A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4.** Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

articolo 44

orario

- 1.** I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2.** L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.** La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4.** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

articolo 45

disciplina dell'ingresso

- 1.** Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.** È vietato l'ingresso:
 - a.** a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b.** alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c.** alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d.** a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e.** ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.** Per motivi di salute od età il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri prefissati.

articolo 46

divieti speciali

- 1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a.** fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b.** entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c.** introdurre oggetti irriverenti;
 - d.** rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e.** gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f.** portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g.** danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h.** disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i.** fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j.** eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k.** turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- l.** assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria;
- m.** qualsiasi attività commerciale.
- 2.** I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3.** Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

articolo 47

riti funebri

- 1.** Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.

articolo 48

epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

- 1.** Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Dirigente dei servizi a cui fa capo la polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza che fissi i criteri generali.
- 2.** Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3.** Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4.** Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5.** Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6.** Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 82.
- 7.** Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8.** Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

articolo 49

fiori e piante ornamentali

- 1.** Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2.** In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

articolo 50

materiali ornamentali

- 1.** Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui

manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

articolo 51 sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a.** la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b.** la durata;
- c.** la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- d.** le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e.** l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f.** gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

articolo 52

durata delle concessioni

- 1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 2.** La durata è fissata in 70 (settanta) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
- 3.** A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 4.** Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, del quale è verificabile l'intervenuto pagamento da parte del concessionario.

articolo 53

uso delle sepolture private

- 1.** Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a.** al concessionario ed ai suoi parenti in un determinato grado o in tutti i gradi;
 - b.** al concessionario ed ai suoi eredi compreso il coniuge;
 - c.** al concessionario ed ai suoi eredi, parenti ed affini;
 - d.** al concessionario ed a persone determinate;
 - e.** individuale;
 di tale condizione deve essere fatto esplicito riferimento nell'atto di concessione.
- 2.** Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3.** Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 4.** Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

articolo 54 (2)

costruzione dell'opera – termini

- 1.** Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 51, impegnano il concessionario o il rappresentante alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data di emissione del documento concessorio, pena la decadenza.
- 1 bis** Per la presentazione del progetto e/o l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il rappresentante della concessione deve acquisire delega da parte di tutti i concessionari. I concessionari che non rilascino delega, si intendono decaduti;
- 2.** Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3.** Per motivi da valutare dal Dirigente responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

(2) articolo così modificato con delib. C.C. n. 47 del 30.5.2007.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

articolo 55 divisione, subentri

- 1.** Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2.** La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3.** Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4.** Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, supporti informatici.
- 5.** La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6.** Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7.** In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8.** L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante nella comunicazione di cui al comma 7, il Comune provvede d'ufficio in favore del solo richiedente/i e la titolarità sulla concessione si intenderà attribuita esclusivamente a quest'ultimo. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. (3)
- 9.** La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10.** Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 (venti) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(3) comma così modificato con delib. C.C. n. 47 del 30.5.2007.

articolo 56

rinuncia a concessione di terreni per la realizzazione di sepolture private

- 1.** I concessionari o i loro eredi possono chiedere al Comune di essere ammessi a rinunciare alla concessione sempre che abbiano costruito nel cimitero altro manufatto di uguale decoro, o provveduto alla traslazione delle salme in altro Comune, ovvero non siano più in grado di sostenere le spese di decorosa manutenzione del manufatto.
- 2.** In caso di accoglimento della domanda saranno versati al richiedente i 4/5 del corrispettivo originariamente pagato, nulla è dovuto al concessionario per il manufatto realizzato.
- 3.** La ulteriore permanenza di salme nelle tombe non osta all'accoglimento dell'istanza di rinuncia, ed il nuovo concessionario dovrà assumere l'obbligo di mantenere, all'esterno del manufatto stesso una decorosa iscrizione che ricordi le salme ivi racchiuse.

- 4.** Qualora i manufatti non siano stati utilizzati, i concessionari o gli eredi potranno in ogni caso chiedere di rinunciare alla concessione. Accolta la domanda saranno restituiti i 9/10 del corrispettivo pagato per l'area, nulla è dovuto al concessionario per il manufatto realizzato.
- 5.** Per la retrocessione di aree, nelle quali non sia stata eseguita opera alcuna, saranno restituiti i 19/20 del corrispettivo pagato.
- 6.** La nuova concessione sarà fatta in base alla tariffa in vigore per l'area e previo pagamento del prezzo del manufatto, aumentato del 10% per spese di amministrazione, oltre le spese degli atti relativi.
- 7.** Le aree di cui ai commi precedenti sono assegnate secondo la graduatoria generale esistente. L'avente diritto, per graduatoria, all'assegnazione dell'area rinveniente da retrocessione può rinunciare, con atto scritto entro 10 giorni dalla comunicazione della disponibilità, mantenendo inalterata la posizione in graduatoria.

CAPO III - REVOCIA, DECADENZA, ESTINZIONE

articolo 57

revoca

- 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.** Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente responsabile, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per il periodo residuo rispetto alla durata di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3.** Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale e all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

articolo 58

decadenza

- 1.** La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a.** quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b.** in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54 penultimo comma;
 - c.** quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d.** quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;
 - e.** quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f.** Per inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 bis dell'art. 54; (4)
 - g.** Nel caso previsto dal comma 8 dell'art. 55. (5)
- 2.** La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è

adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello Cimiteriale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.

(4) e (5) lettere aggiunte con delib. C.C. n. 47 del 30.5.2007.

articolo 59

provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

articolo 60

estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

articolo 61

concessione di loculi - loculi ossari/cinerari

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali in:
– loculi
– loculi ossari/cinerari.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di quanto riportato nel tariffario.

3. La concessione è regolata da contratto, approvato con determinazione dirigenziale e stipulato previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

4. Nell'atto di concessione di cui al punto precedente deve risultare:

- l'individuazione in dettaglio del manufatto concesso;
- la durata;
- il concessionario stipulante;
- la salma destinata ad esservi accolta;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca

5. La durata della concessione, di cui al presente articolo, a tempo determinato e revocabile, è fissata in 30 anni ed è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà.

6. Le concessioni di uso di loculi, loculi ossari/cinerari, si intendono della durata di 30 anni.

articolo 62

modalità e durata della concessione di loculi, loculi ossari/cinerari

- 1.** La concessione di cui al precedente articolo 61, può essere data solo ed esclusivamente in presenza della salma, ceneri, resti ossei.
- 2.** L'assegnazione avviene per scelta del richiedente, sulla base delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data del decesso per le salme collocate in deposito o la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3.** La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

articolo 63

accesso al cimitero

- 1.** Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.** Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3.** L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune, con atto dirigenziale.
- 4.** Il responsabile del servizio cimiteriale determina annualmente l'elenco delle imprese autorizzate ad eseguire lavori all'interno del cimitero comunale.
- 5.** Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 6.** È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 7.** Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 in quanto compatibili; detto personale deve essere munito di apposito tesserino, con foto.

articolo 64

autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1.** I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente, su conforme parere della ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2.** Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3.** Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

- 4.** La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5.** Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 6.** In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7.** Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8.** Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 9.** I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari previa autorizzazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.

articolo 65

responsabilità – deposito cauzionale

- 1.** I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2.** Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3.** Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, calcolato in misura forfettaria.

articolo 66

recinzione aree – materiali di scavo

- 1.** Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2.** È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 3.** I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

articolo 67

introduzione e deposito di materiali

- 1.** È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 2.** La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3.** È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4.** Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5.** Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

articolo 68
orario di lavoro

- 1.** L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria.
- 2.** È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, e previa autorizzazione scritta del Dirigente del servizio.

articolo 69
sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1.** Tutti i lavori in corso sono sospesi almeno una settimana prima della commemorazione dei defunti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

articolo 70
vigilanza

- 1.** Il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.** L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 66.

articolo 71
obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1.** Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2.** Il personale dei cimiteri è, altresì, tenuto a:
 - a.** mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b.** mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c.** fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.** Al personale suddetto è vietato:
 - a.** eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b.** ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c.** segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d.** esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e.** trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4.** Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5.** Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

articolo 72

funzioni – licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

articolo 73

divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e. Di affiggere annunci mortuari fuori dagli appositi spazi comunali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

articolo 74

assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, e riconosciuti tali dal Consiglio Comunale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

articolo 75

mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato *mappa*, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle

concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

articolo 76

annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a.** generalità del defunto o dei defunti;
- b.** il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c.** le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d.** gli estremi del titolo costitutivo;
- e.** la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f.** la natura e la durata della concessione;
- g.** le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h.** le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

articolo 77

registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 DPR 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

articolo 78

schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a.** le generalità del defunto;
- b.** il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 76.

articolo 79

scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 80

efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.** Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3.** Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4.** Gli adempimenti di cui all'art. 55, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5.** Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

articolo 81

cautele

- 1.** Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., o l'autorizzazione a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, compreso l'ampliamento di tombe private, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2.** In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3.** Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

articolo 82

dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria

- 1.** Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgvo 267/2000, spetta al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2.** Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente del Servizio cui fa capo la Polizia Mortuaria previa direttiva della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo 267/2000.

articolo 83

concessioni pregresse

- 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso e comunque, per una durata non superiore a 99 anni. Per gli atti nei quali non risulta indicato in modo esplicito il periodo di efficacia esso deve intendersi di 99 (novantanove) anni decorrenti dalla data di stipula della concessione stessa.
- 2.** Ove la decorrenza non sia accertabile per avvenuta distruzione o smarrimento di atti, si

acquisisce, come data di inizio della concessione la data di decesso della salma più antica tumulata.

3. Ove in applicazione dei commi precedenti, la concessione risulti estinta per scadenza del termine, il concessionario, o i suoi aventi causa, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà richiedere il rinnovo della concessione previo pagamento del canone vigente.

4. Allo scadere del termine, e in mancanza della richiesta di rinnovo, ove gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune. In caso di irreperibilità degli interessati, l'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per 30 giorni consecutivi.

articolo 84

rimesse di carri funebri – norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico - sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

articolo 85

assenza piano regolatore – norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, di cui all'art. 29, nella costruzione dei manufatti privati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per tombe di famiglia

- area minima mq 4,50
- altezza del piano della copertura rispetto al terreno circostante $h = 20$ cm
- distanza fuori terra tra i manufatti circostanti $d = 30$ cm
- rivestimento esterno in pietra
- profondità della camera sotterranea $h = 500$ cm dal piano del terreno
- di altezza non superiore, in ogni caso, alle cappelle limitrofe

b. per cappelle

- area minima $A = 10$ mq
- distanza fuori terra tra cappelle $d = 60$ cm
- distanza cappella e tomba $d = 50$ cm
- rivestimento eseguito o in pietra o intonaco tinteggiato
- profondità della camera sotterranea $h = 500$ cm dal piano del terreno
- di altezza non superiore, in ogni caso, alle cappelle limitrofe

c. monumenti – tombe

- altezza $h = 160$ cm e comunque non superiore a quella dei monumenti limitrofi
- materiale: pietra

2. La fascia di terreno tra i vari manufatti dovrà essere pavimentata in pietra e posta in modo da non alterare le quote del terreno o della preesistente pavimentazione.

articolo 86

costruzione sepolture - norme transitorie

1. È vietato realizzare sepolture che non permettano il diretto accesso ai singoli feretri, come previsto dall'art. 78 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. E', quindi, vietato sovrapporre o affiancare i feretri, anche se divisi da elementi murari, in manufatti privi di spazi laterali liberi e di dimensioni tali da permettere le operazioni di tumulazione ed estumulazione in condizioni tali da non dover

intervenire in alcun modo nelle altre tumulazioni.

articolo 87

ampliamento di tombe esistenti - norme transitorie

1. Nei casi in cui è possibile, per la situazione dei luoghi, accogliere le richieste di ampliamento di tombe esistenti, al fine di garantire un'unica scadenza temporale del periodo dalla concessione del terreno preesistente con quella del terreno in ampliamento, dovrà essere stipulato nuovo atto di concessione ed il concessionario è tenuto al pagamento:

- a.** per la nuova area: dell'intero importo previsto dalle tariffe;
- b.** per l'area originaria: dell'importo determinato come segue:
 - $C - (P-p)/70$

C = costo per nuova concessione di superficie equivalente all'area originaria;

P = anni di validità della nuova concessione = 70 anni;

p = anni residui di validità della vecchia concessione = $(99 - a)$;

a = anni di utilizzo vecchia concessione;

70 = anni di durata nuova concessione.

articolo 88

subentri - norme transitorie

1. In merito alle sepolture private concesse per la tumulazione dei genitori o dei fratelli del concessionario può essere concesso con apposito atto il subentro dei genitori, dei fratelli o loro eredi, a condizione che il concessionario o suoi eredi dichiarino di aver acquistato il diritto di concessione per conto dell'intera famiglia.

2. Con la stessa procedura il concessionario può rinunciare ai diritti di concessione a favore dei propri genitori, di tutti i fratelli o loro eredi ed anche in questo caso dovrà essere stipulato nuovo atto di concessione.

articolo 89

rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.